

## Le novità più rilevanti sulla disciplina dei segretari comunali



---

Amedeo Scarsella

## Legge di Bilancio 2023: aumento del numero degli iscritti all'Albo e contributi per i Piccoli Comuni

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 825-828, L. 197/2022) “al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR” prevede:

1. l’iscrizione all’Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche dei borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso concorso COA 2021;
2. per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 possono essere utilizzate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.

## CONTRIBUTO ONERI SEGRETARI D.P.C.M.del 1° maggio 2023 (1)

Per rendere effettiva la norma si è dovuto attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 “Contributo di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023.

Il Decreto, tra le altre cose, stabilisce l’utilizzo delle risorse ancora non utilizzate (di cui all’art. 31-bis, comma 5, d.l. 6 novembre 2021, n. 152 che stanziava 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) che sono:

euro 20.348.534,84, per il 2022;

euro 10.591.445,26, per il 2023;

euro 18.469.379,37, per il 2024;

euro 23.052.345,41, per il 2025;

euro 26.794.713,11, per il 2026;

# CONTRIBUTO ONERI SEGRETARI

## D.P.C.M.del 1° maggio 2023 (2)

Destinazione delle risorse

Le risorse rimanenti sono così distribuite:

- 1.000.000,00 di euro per l'anno 2023, e 2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it) mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con l'ANCI (art. 3);
- la parte restante, destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026.

# CONTRIBUTO ONERI SEGRETARI

## D.P.C.M.del 1° maggio 2023 (3)

Destinatari del contributo relativo ai Segretari comunali

Il contributo per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali è destinato ai comuni fin a 5.000 abitanti secondo il seguente ordine di priorità (art. 4):

- a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
- b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;
- c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
- d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;
- e) comuni con segretario titolare non convenzionato.

# CONTRIBUTO ONERI SEGRETARI

## D.P.C.M.del 1° maggio 2023 (4)

### Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande debbono essere presentate sul portale del Dipartimento della funzione pubblica [laboropubblico.gov.it](http://laboropubblico.gov.it), attraverso lo specifico applicativo, progettato in collaborazione con Formez PA.

I piccoli Comuni interessati possono compilare il modulo di domanda, accedendo o registrandosi all'area riservata.

La presentazione delle candidature, possibile dal 16 giugno, dovrà essere effettuata entro il termine del 31 luglio 2023.

La compilazione del modulo online, con l'indicazione dei dati e delle informazioni richiesti, è indispensabile per accedere alle risorse del fondo.

È stata predisposta una Guida alla compilazione

Per assistenza è attivo il servizio di help desk all'indirizzo [hd\\_piccolicomuni@formez.it](mailto:hd_piccolicomuni@formez.it).

Per gli enti che si avvalgono di sedi di segreteria in forma convenzionata la relativa domanda di contributo deve essere inviata solo dal Comune capofila.

# CONTRIBUTO ONERI SEGRETARI

## D.P.C.M.del 1° maggio 2023 (5)

### Importo del contributo

L'importo del sostegno è determinato in euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità, a partire dal 2023 e fino al 2026, e sarà conferito sulla base delle istanze presentate, secondo l'ordine di graduatoria, avendo riguardo alle priorità individuate all'art. 4 del richiamato dpcm del 1° maggio 2023, nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo può essere utilizzato solo per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali (art. 4, comma 1).

I comuni privi di titolare, beneficiari del contributo, hanno diritto all'erogazione se provvedono alla nomina del segretario entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria (art. 5, comma 2).

# CONTRIBUTO ONERI SEGRETARI

## D.P.C.M.del 1° maggio 2023 (6)

### Importo del contributo (segue..)

I comuni beneficiari sono, inoltre, tenuti a comunicare qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario comunale titolare. L'interruzione dell'incarico di titolarità della sede di segreteria comporta l'obbligo di restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi giorni dalla cessazione dell'incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario.

I comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno, in quanto enti in convenzione, conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso (art. 5, comma 4).

# CONTRIBUTO ONERI SEGRETARI

## D.P.C.M.del 1° maggio 2023 (7)

### Concessione del contributo e rendicontazione

Il contributo è erogato dal ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sulla base dei dati forniti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il predetto dipartimento.

I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al ministero dell'Interno, entro il 31 Marzo di ogni anno, a decorrere dal 31 marzo 2024 e fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestare di aver utilizzato, in qualità di attuatore del progetto previsto dal PNRR, l'importo dei contributi nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 "Entrate eventuali diverse del ministero dell'interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo non utilizzato (art. 5, commi 3 e 4).

## Circolare DAIT n.84 del 3 luglio 2023

L'art. 5 del decreto in parola prevede, inoltre, l'obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.

In riferimento a ciascuna annualità di riferimento sarà, pertanto, oggetto di restituzione:

- 1. La quota di contributo proporzionale ai periodi di vacanza della sede di segreteria, da calcolare secondo la seguente formula:**

**QUOTA DA RESTITUIRE =  $40.000,00/360 \cdot \text{Nr. giorni in cui la sede, nell'anno preso a riferimento, non sia risultata coperta da un segretario titolare};$**

- 2. Il differenziale, qualora positivo, tra la quota di contributo ricevuta dal Comune (al netto della eventuale restituzione di cui al precedente punto n. 1) e la spesa effettivamente sostenuta dallo stesso.**

Con riferimento al punto n. 2), deve essere evidenziato come, al fine di quantificare la spesa effettivamente sostenuta, dovrà essere preso in considerazione l'ammontare degli emolumenti corrisposti al segretario, in conformità al quadro normativo vigente, nell'anno di riferimento, al netto di eventuali voci che, seppur anticipate dall'ente locale, siano oggetto di successivo rimborso in

## La procedura per l'assunzione dei Segretari Comunali (1)

In sede di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il Legislatore ha inserito l'art. 12-bis, ai sensi del quale, tra le altre cose, "le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ..., per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente".

L'art. 6-bis, del d.l. 80/2021 rinvia a sua volta all' articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 66, comma 10, di cui sopra, che a sua volta richiama l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'assunzione di segretari comunali e provinciali è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dell'interno - ex AGES, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

## La procedura per l'assunzione dei Segretari Comunali (2)

La spesa annuale di nuovi segretari comunali e provinciali è quindi autorizzata dallo Stato nell'ambito di un budget commisurato al 120% delle cessazioni dell'anno precedente.

Appunto perché programmata e autorizzata dallo Stato, la spesa del segretario non necessita di essere inquadrata negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle amministrazioni locali, ovverosia i programmi triennali del fabbisogno del personale adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le assunzioni di segretari comunali, quindi, stante l'avvenuta programmazione e autorizzazione (da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sulla base di una *“analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente”* (da parte del Ministero dell'interno), non dovrebbero incontrare particolari limiti, al fine di concretizzarsi, se non la sostenibilità di bilancio dell'ente territoriale di prima nomina.

## Spesa del trattamento economico del segretario comunale e impatto sui limiti di spesa di personale

Tuttavia la spesa del segretario comunale è, per giurisprudenza contabile e prassi consolidata, da computarsi nel calcolo dei diversi limiti di spesa di personale dell'ente locale presso il quale il segretario presta servizio (art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25-5-2017 n. 75). Cfr. da ultimo Corte dei Conti Lombardia 154/2022.

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale, ha ribadito che il trattamento accessorio del Segretario deve essere considerato nel calcolo del limite dell'anno 2016.

## Spesa del trattamento economico del segretario comunale e impatto sui limiti di spesa di personale

Tuttavia la spesa del segretario comunale è, per giurisprudenza contabile e prassi consolidata, da computarsi nel calcolo dei diversi limiti di spesa di personale dell'ente locale presso il quale il segretario presta servizio (art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25-5-2017 n. 75). Cfr. da ultimo Corte dei Conti Lombardia 154/2022.

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale, ha ribadito che il trattamento accessorio del Segretario deve essere considerato nel calcolo del limite dell'anno 2016.

## Il D.L. 44/2023

L'art. 3. (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali) del D.L. n. 44/2023 al comma 6, dispone “Per gli anni 2023-2026, **per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr 23 aprile 2023)**, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.

## Le novità per i Segretari nel D.L. Sostegni-ter

L'articolo 12-bis del D.L. n. 4/2022, come conv. con L. n. 25/2022 contiene disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (quindi fino al 2026), incidendo su:

- Le future procedure di programmazione delle assunzioni;
- I futuri concorsi (con decorrenza dal 2023);
- Gli incarichi che possono essere conferiti ai segretari di prima fascia.

## Il DM 29 aprile 2022

Le disposizioni attuative della disposizione normativa sono contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2022 recante la “Disciplina per l'attribuzione ai segretari comunali di fascia «C» della titolarità in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000 abitanti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2022.

## Gli incarichi che possono essere conferiti ai segretari di prima fascia

I segretari iscritti nella fascia iniziale (fascia C) possono essere nominati in enti della fascia superiore, da 3.000 fino a 5.000 abitanti:

- in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta;
- il sindaco sia stato autorizzato dal Ministero dell'Interno ad avvalersi di tale facoltà eccezionale (i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno);
- per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici). Con l' art. 1, comma 20-bis del D.L. n. 198/2022 è stato esteso a dodici mesi il periodo massimo per le assegnazioni in deroga, prorogabili fino a ventiquattro

## Gli incarichi che possono essere conferiti ai segretari di prima fascia: i presupposti (1)

Affinché possa essere concessa l'autorizzazione in deroga, è necessario che ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- sede vacante;
- pubblicazione della sede nei 120 giorni antecedenti alla richiesta di autorizzazione;
- nessun segretario di fascia "B" abbia manifestato la disponibilità ad essere nominato.

Ne deriva che anche l'assenza di uno solo dei citati presupposti fa venir meno la possibilità di ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno

## Gli incarichi che possono essere conferiti ai segretari di prima fascia: i presupposti (2)

*«in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta».*

La norma richiede per l'applicazione della norma che la sede sia vacante (quindi priva di titolare) e che quella sede vacante sia oggetto di pubblicizzazione.

La norma non si riferisce quindi a sedi di segreteria che già hanno un titolare e vogliono aggiungere altri enti per superare la soglia di 3.000 abitanti.

Nella relazione illustrativa al DM è precisato che si intende per pubblicizzazione deserta *“quella in riferimento alla quale nessun segretario iscritto nella fascia professionale B - abilitato a svolgere le funzioni segretari nei comuni tra 3.001 e 65.000 abitanti - ha presentato la propria candidatura”.*

## Gli incarichi che possono essere conferiti ai segretari di prima fascia: i presupposti (3)

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2022 *“Il segretario da nominare ai sensi del comma 1 è individuato dal sindaco, previo consenso dell'interessato, anche senza ulteriore pubblicizzazione, tra i segretari iscritti all'albo nella fascia professionale “C.” Alla richiesta è allegata l'espressa dichiarazione del segretario di accettazione”.*

## L'autorizzazione del Ministero dell'Interno

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2022 *“Il Ministero dell'interno autorizza la titolarità della sede per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici, previa motivata richiesta del sindaco”*. Dal testo appare evidente che l'autorizzazione può essere concessa inizialmente per un periodo massimo di sei mesi e rinnovata per ulteriori sei mesi a seguito di **presentazione di nuova “motivata” richiesta** da parte del sindaco.

Al termine degli eventuali dodici mesi al momento la normativa vigente non consente una nomina in deroga presso la stessa sede per un periodo superiore a 12 mesi (sei mesi iniziali prorogati di ulteriori sei mesi). La relazione illustrativa del DM precisa a tal fine che una medesima sede potrà essere autorizzata all'applicazione dell'istituto della nomina in deroga anche nei confronti di più segretari, purché nel limite dei 12 mesi complessivi per ciascun soggetto

## L'autorizzazione del Ministero dell'Interno

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2022 *“Il Ministero dell'interno autorizza la titolarità della sede per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici, previa motivata richiesta del sindaco”*. Dal testo appare evidente che l'autorizzazione può essere concessa inizialmente per un periodo massimo di sei mesi e rinnovata per ulteriori sei mesi a seguito di **presentazione di nuova “motivata” richiesta** da parte del sindaco.

Al termine degli eventuali dodici mesi al momento la normativa vigente non consente una nomina in deroga presso la stessa sede per un periodo superiore a 12 mesi (sei mesi iniziali prorogati di ulteriori sei mesi). La relazione illustrativa del DM precisa a tal fine che una medesima sede potrà essere autorizzata all'applicazione dell'istituto della nomina in deroga anche nei confronti di più segretari, purché nel limite dei 12 mesi complessivi per ciascun soggetto

## Le convenzioni di segreteria: contenuti necessari

Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2022, in caso di sede convenzionata, richiede, ai fini di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico in deroga, che *“i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo”*.

La norma introduce quindi un **vincolo di durata minima della convenzione di segreteria**, impedendo in un periodo antecedente di risolvere consensualmente o recedere unilateralmente dalla convenzione.

## Il trattamento economico

In applicazione dei principi previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, al segretario incaricato ai sensi dell'art. 2 decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2022 è **riconosciuta la retribuzione prevista per la sede superiore**, limitatamente al periodo di effettiva titolarità.

## Gli incarichi temporanei ai vicesegretari

L'art 16 ter, commi 9 e 10 del decreto legge n 162 2019 e s m i prevede che nel caso di pubblicizzazione della sede di segreteria andata deserta, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano richiedere alla sede della Sezione regionale dell'Albo (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) che le funzioni di Segretario comunale laddove non risulti possibile assegnare un Segretario reggente, anche a scavalco vengano svolte da un Vicesegretario, in possesso dei seguenti requisiti:

- deve trattarsi di un funzionario assunto a tempo indeterminato da un Ente Locale, con un'esperienza di almeno due anni
- deve essere in possesso di uno dei diplomi di laurea che consente l'accesso alla carriera di Segretario comunale (giurisprudenza economia e commercio scienze politiche)

In caso di autorizzazione, il Comune deve procedere con una nuova pubblicizzazione della sede di segreteria entro 90 giorni, ed il Vicesegretario è obbligato a frequentare un corso da remoto della durata di 20 ore, su materie afferenti alle competenze e alle funzioni del Segretario comunale e provinciale. L'art 3 comma 6 quater, del D.L. n 44/2023 estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo in cui, nei piccoli Comuni, le funzioni di Segretario comunale possono essere svolte da un Vicesegretario in possesso dei requisiti di cui sopra

## Gli incarichi temporanei ai vicesegretari

La disposizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, grazie all'art. 14-sexies del d.l. n. 176/2022 (Aiuti-quater), i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono fino alla naturale scadenza.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 3953/2023 "Proroga disposizioni in materia di incarichi di vicesegretari" ha precisato che «Per quanto attiene al contenuto della proroga, come prevista dall'art. 14-sexies, il Ministero precisa che la stessa si pone in continuità con la disciplina vigente e che, affinché l'ente locale, possa accedere al predetto istituto, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- a) la relativa sede di segreteria deve risultare vacante;
- b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997 deve essere andata deserta;
- c) non risulta possibile, da parte dell'Albo regionale, l'assegnazione di un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità».